Civile Sent. Sez. L Num. 12787 Anno 2019

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 14/05/2019

## SENTENZA

sul ricorso 13024-2017 proposto da:

2019

780

LIBERATORE DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e difende con l'Avvocato VALERIO SPEZIALE, anche con facoltà disgiunte, in virtù di procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli Avvocati MARCO MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA e DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

### - controricorrente -

avverso la sentenza n. 174/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 2/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO
CIMMINO che ha concluso per inammissibilità
del ricorso, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato MAURIZIO MARAZZA.



### Fatti di causa

- 1. Il 18 dicembre 2013 veniva intimato dalla Banca dell'Adriatico spa (ora Intesa Sanpaolo spa) alla dipendente Daniela Liberatore il licenziamento disciplinare per un ammanco di denaro e per lo sconfinamento dal fido concessole sul proprio conto corrente.
- 2. Impugnato il recesso ex lege n. 92 del 2012, con la sentenza n. 271 del 2016 il Tribunale di Sulmona, in parziale riforma dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, accertata la sussistenza della giusta causa di licenziamento respingeva l'originaria domanda proposta dalla lavoratrice volta alla declaratoria di illegittimità dello stesso.
- 3. La Corte di appello di L'Aquila, con la pronuncia n. 174 del 2017, confermava la sentenza di prime cure ritenendo corretta la procedura disciplinare espletata, provati i fatti contestati ed adeguata e proporzionata la sanzione espulsiva adottata.
- 4. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione Daniela Liberatore sulla base di tre motivi.
  - 5. La Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso.
  - 6. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.

### Ragioni della decisione

- 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2735, 2697 cc e dell'art. 5 della legge 15.7.1966 n. 604, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, quanto da ella dichiarato in sede di audizione disciplinare, potesse costituire una ammissione e confessione sul fatto che, nel cassetto quadrato A9, successivamente ritrovato vuoto, vi fossero al momento della quadratura 500 euro, così violando le disposizioni in tema di onere della prova in virtù delle quali, in ipotesi di licenziamento, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
- 2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere erroneamente i giudici di seconde cure, attraverso una non corretta valutazione della prova, ritenuto la sussistenza dell'ammanco di cassa.



- 3. Con il terzo motivo la Liberatore si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cc, dell'art. 2106 cc, dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e del codice disciplinare aziendale, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che, nel caso in esame, la giusta causa di licenziamento potesse essere rinvenuta sia qualora gli ammanchi fossero di natura dolosa sia qualora fossero in ogni caso imputabili al lavoratore, e per avere completamente evitato di valutare se, alla luce delle fonti collettive e regolamentari adottate dall'istituto di credito, i fatti addebitati alla lavoratrice potessero essere condotti ad una sanzione conservativa.
- 4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
- 5. Giova premettere che l'interpretazione, effettuata dal giudice di merito, del carattere confessorio delle dichiarazioni rese dalle parti prima del giudizio, non è soggetta a sindacato di legittimità purché immune da vizi logici (cfr. in termini Cass. 11.12.2003 n. 18987; Cass. 12.6.1985 n. 3524; Cass. 4.3.1991 n. 2231).
- 6. Nel caso di specie, la Corte di merito ha testualmente riportato le dichiarazioni rese dalla Liberatore in sede di audizione, rilevando che la dipendente aveva dato atto che effettivamente al momento della "quadra" da ella realizzata, nel cassetto A9 vi erano cinquecento euro, poi non rinvenuti.
- 7. Ma la stessa Corte ha, comunque, valutato le suddette dichiarazioni alla luce anche di altri elementi, logici e di fatto, per ritenerne l'attendibilità, rappresentati dal controllo effettuato il giorno successivo da un tecnico per verificare la corretta precedente funzionalità dell'apparecchiatura ovvero dall'irrilevanza della operata successiva sostituzione delle medesime apparecchiature, da collegarsi ad una naturale obsolescenza dei macchinari (e non al loro cattivo malfunzionamento) o ancora che la CGIL aveva sì comunicato il malfunzionamento in alcuni casi dei "roller cash", ma era ciò avvenuto per quelli in uso a Poste Italiane spa (anche si era affermato che le apparecchiature fossero uguali a quelle usate dalla Banca).



- 8. Con argomentazioni logiche e congruamente motivate i giudici di seconde cure hanno, quindi, sottolineato che, a prescindere dall'eventuale errore circa il blocco del cassetto, la Liberatore non aveva mai messo in dubbio che ivi vi fossero i cinquecento euro e che gli stessi non erano stati successivamente trovati: ciò era avvalorato da tutto il contesto delle circostanze di fatto.
- 9. Si è in presenza, pertanto, di una ricostruzione della vicenda di tipo indiziario, fondata certamente sulle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dalla dipendente (ritenute concretanti una confessione stragiudiziale), ma che sono state riscontrate con altri argomenti logici.
- 10. Conseguentemente non è ravvisabile neanche la violazione dei principi in tema di onere della prova, che si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito il relativo onere ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, ma non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935), da escludersi, per quanto sopra detto, nel caso in esame.
- 11. Né sussiste la denunziata violazione dell'art. 116 cpc (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) che in tema di ricorso per cassazione è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 co. n. 4 cpc, solo quando il giudice del merito, disattendente tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass 10.6.2016 n. 11892).
- 12. Nel caso in esame, come si è detto, la prova dei fatti è stata ritenuta non sulla base del solo valore confessorio delle giustificazioni rese dalla Liberatore ma attraverso una completa disamina di elementi logici e ontologici che hanno portato a ritenere addebitabile alla incolpata l'accertato ammanco di denaro.



- 13. Il terzo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
- 14. E' infondato, quanto alla doglianza sulla ritenuta insussistenza della giusta causa, perché la Corte di appello ha valutato la gravità del fatto non solo con riguardo al requisito dell'elemento soggettivo dell'autore (dolo o colpa), ma con riferimento all'avvenuta lesione del vincolo fiduciario accertata con la considerazione di tutti gli elementi di contorno che sono serviti a dare la misura della lesione, quale il tipo di attività svolta, i compiti assegnati, le dimensioni del contesto sociale nel quale i fatti stessi sono stati posti in essere, giungendo alla conclusione che un ammanco di denaro non evidenziato (che esclude la buona fede) incrina fortemente il rapporto di fiducia per un cassiere di un istituto di credito, anche ove fosse dipeso da un errore, perché dimostra superficialità nella gestione dei beni.
- 15. L'assunto è conforme all'orientamento di legittimità (Cass. 27.1.2004 n. 1475; Cass. 25.5.2012 n. 8293) che impone, per i dipendenti degli istituti di credito, una valutazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza secondo criteri più rigorosi, e si è fatto interprete di una corretta valorizzazione di fattori sociali, in ragione delle mansioni svolte dal lavoratore e del tipo di condotta addebitata, che rendono la riscontrata mancanza grave per la sua particolare natura (riferimento alla *lett. e*) delle ipotesi previste per il licenziamento per giusta causa previste dal codice disciplinare riportato dalla ricorrente) e non per il profilo meramente soggettivo dell'incolpata.
- 16. E', invece, inammissibile la censura del motivo sull'omessa valutazione, da parte dei giudici di seconde cure, se alla luce delle fonti collettive e regolamentari adottate dall'istituto di credito, i fatti addebitabili alla lavoratrice potessero essere ricondotti ad una sanzione conservativa, ai sensi del riformato art. 18 legge n. 300 del 1970 (pag. 15 del ricorso per cassazione) perché non è stato dedotto il "dove" ed il "quando" la specifica questione sia stata sottoposta in fase di merito, essendosi la Corte, nel sesto motivo di appello, pronunciata sulla censura relativa al profilo della dedotta errata valutazione della proporzionalità della sanzione e non con riguardo all'iter logico-giuridico da osservarsi ai sensi del comma 4º dell'art. 18 citato (oggetto specifico della censura) per la disamina della ricorrenza



degli estremi del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili: accertamenti prodromici a quelli della successiva individuazione della tutela applicabile prevista dalla medesima disposizione di legge.

- 17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
- 18. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
- 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

# **PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2019

Il consigliere est.

Dr. Guglielmo Cinque

1 .. 0 0